

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 12 AGOSTO 2009

N. 124



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1288

**L.R. 9 Agosto 2006, n. 26 - Unioni temporanee di acquisto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale - Attivazione.**

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

L'art. 20 della Legge Regionale n.26/2006 "Interventi in materia sanitaria" afferma la volontà della Regione di promuovere e incentivare le Unioni temporanee di acquisto tra Aziende e Istituti del SSR attraverso "Unioni di acquisto", con l'obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda e di dar luogo ad acquisti unificati in via prioritaria per i prodotti sanitari ed economici per i quali sia possibile standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune utilizzazione.

E' stato, pertanto, istituito, in via sperimentale, dalla prefata norma, presso l'Assessorato alle politiche della salute il "Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d'acquisto" incaricato della pianificazione, promozione e sviluppo delle attività connesse con l'acquisizione della domanda di beni necessari per il funzionamento delle Aziende e Istituti del SSR che si realizzano attraverso formalizzati protocolli d'intesa sulla base delle direttive vincolanti impartite dal Nucleo regionale.

Con Deliberazione n. 1381/2007 "Sperimentazione del Centro Territoriale per l'aggregazione degli acquisti negli Enti Locali Pugliesi (progetto APQ-CAT) ed adempimenti connessi con l'art. 20 comma 4 della Legge Regionale 9 agosto 2006, n° 26" è stato attivato uno specifico Gruppo di Lavoro regionale incaricato di dare seguito alla fase sperimentale prevista dalla norma.

Con Deliberazione 15 febbraio 2007 n. 125 è stato costituito, in via sperimentale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della L.R. n. 26/06, un tavolo di confronto regionale sulle problematiche connesse con l'applicazione del nuovo "Codice dei Con-

tratti" al fine di affrontare, tra l'altro, le criticità connesse con l'applicazione di alcuni istituti del predetto codice per quel che riguarda, tra l'altro, le procedure telematiche e i c.d. "Acquisti in economia".

La Regione ha dato avvio congiuntamente alla società "in house" InnovaPuglia Spa all'iniziativa denominata EmPULIA riveniente dalla sperimentazione del progetto Centrale di Acquisto Territoriale (CAT) al fine di sviluppare un processo di razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi delle amministrazioni e degli enti aventi sede nel territorio regionale.

Tale iniziativa che è sicuramente all'avanguardia nello scenario nazionale risulta attualmente in via di passaggio dalla fase sperimentale alla fase a regime attraverso uno specifico percorso normativo di istituzione della Centrale di Acquisto Regionale (EmPULIA) in linea con l'esigenza urgente di contenere la spesa pubblica che ha indotto infatti l'intero comparto della Pubblica Amministrazione ad intraprendere molteplici iniziative di riforma ed innovazione nella gestione dei suoi processi cardine con l'obiettivo di razionalizzare la spesa e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso iniziative ed esperienze di razionalizzazione ed innovazione con l'istituzione e la piena operatività, a livello nazionale, della Centrale d'acquisto CONSIP e proseguite, appunto, a livello locale mediante le centrali di acquisto regionali, provinciali, comunali e di area vasta (es. Intercent, Acquisti in rete FVG, CAT Sardegna, eccetera).

Dette esperienze si caratterizzano e si distinguono per aver contribuito in maniera sostanziale a semplificare le procedure di acquisto delle Amministrazioni Pubbliche riducendo i costi della funzione acquisti, garantendo maggiori trasparenza, tracciabilità e controllo della spesa pubblica centrale e locale.

L'adozione di sistemi di appalto pubblico "on line", e più in generale per gli acquisti "on line", richiedono, com'è noto, non solo investimenti tecnologici, ma anche lunghi periodi di sperimentazione, cambiamenti giuridici, culturali, istituzionali e organizzativi a vari livelli.

Sotto il profilo normativo, in base all'articolo 1 commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007), le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unita-

mente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni territoriali di riferimento istituite ai sensi e per effetto dell'art. 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Il D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163, Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture definisce all'art. 3 le "Centrali di committenza" come Amministrazioni aggiudicatrici che acquistano "forniture e servizi destinati ad Amministrazioni aggiudicatrici o altri Enti aggiudicatori" ovvero aggiudicano appalti pubblici o concludono accordi quadro di lavori, beni e servizi destinati ad altre Amministrazioni Pubbliche.

Nel disegno delle disposizioni di legge concernenti la razionalizzazione degli acquisti e le Centrali di Acquisto Territoriali il legislatore ha inteso configurare il ruolo e le funzioni delle suddette Centrali come facenti parte di un costituendo "sistema a rete" che coinvolge i diversi livelli di governo al fine - così recita testualmente l'art. 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - "di perseguire l'armonizzazione dei rispettivi piani di razionalizzazione della spesa nel settore dei beni e servizi e di realizzare sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici".

Le finalità ed i ruoli della "rete nazionale di e-procurement" sono stati ulteriormente definiti nell'ambito dell'accordo del tavolo permanente Stato - Regioni del 24 gennaio 2008.

Relativamente al comparto Sanità, le funzioni delle Centrali sono consolidate e ampliate anche con riferimento a specifici comparti e categorie di spesa pubblica come previsto dalla citata Legge Finanziaria 2007 che all'art. 1 comma 449, ultimo capoverso prevede che "gli Enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento".

Il progetto di creazione di EmPULIA nonché le attività di sperimentazione si sono basate su risorse di InnovaPuglia Spa, che hanno operato in sinergia con i dirigenti e funzionari della Regione Puglia degli Assessorati alla Trasparenza, al Bilancio ed alle Politiche della Salute nonché dell'Ares Puglia.

Tenuto conto che l'art. 2, comma 1, lett. o) della Legge Regionale n. 24/2001 "Istituzione dell'A-

genzia regionale sanitaria pugliese (ARES)" stabilisce che l'ARES "gestisce centralmente, per conto delle Aziende sanitarie, segmenti di attività con ricaduta omogenea sull'intero territorio regionale (educazione sanitaria, prevenzione, formazione, organizzazione e politiche del personale) su delega dell'Assessore alla sanità nonché centri di acquisto a livello regionale su mandato dell'Assessore alla sanità".

Considerato che per effetto della nuova articolazione territoriale prevista dalle LL.RR. 12 agosto 2005, n. 11 e 28 dicembre 2006, n.39 il processo di unificazione organizzativa, tecnica e funzionale delle Aziende Sanitarie Locali risulta in fase avanzata favorendo, così, la piena attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 20 della Legge Regionale n. 26/2006 e cioè la messa in atto delle azioni per la costituzione ed attivazione delle Unioni d'acquisto.

Considerato, altresì, che con Legge Regionale n. 40/2007 sono state impartite ulteriori disposizioni in ordine alla riduzione dei costi per attività (servizi) esternalizzate nonché in materia di acquisti ed appalti.

Tenuto conto che la Centrale di acquisto regionale potrà svolgere le funzioni di centrale di committenza di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed effettuare la stipula di convenzioni quadro, l'aggiudicazione di appalti di beni e servizi, la conclusione di accordi quadro, la gestione dell'albo dei fornitori regionale, l'esecuzione di opere in favore della Regione, degli enti e delle agenzie regionali e degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale, degli Enti Locali.

Inoltre, EmPULIA potrà assicurare l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale agli Enti che ne faranno specifica richiesta.

Considerato che nell'ambito del progetto di Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale (NSISR) sarà realizzata l'area applicativa Osservatorio Prezzi e Tecnologie finalizzata a realizzare il supporto informativo in materia di acquisti di beni e servizi per le Aziende ed Enti del SSR.

Si propone, quindi, di:

- 1) attivare, in forma stabile, presso l'Assessorato alle Politiche della Salute il "Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d'acquisto" istituito ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 26/2006;
- 2) stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 26/2006, che il "Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d'acquisto" è composto:
  - a) dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria o suo delegato;
  - b) dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica o suo delegato;
  - c) dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione o suo delegato;
  - d) da un Dirigente dell'Ares Puglia esperto in materia di contratti ed appalti;
  - e) da un Direttore di Area Gestione del Patrimonio delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - f) da un Direttore di Area Gestione Tecnica delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - g) da un Dirigente Amministrativo di Presidio, Dipartimento o Distretto delle Aziende o Enti pubblici del SSR, esperti in materia di contratti ed appalti;
  - h) da un Dirigente Medico di Presidio, Dipartimento o Distretto delle Aziende o Enti pubblici del SSR, esperti in materia di contratti ed appalti;
  - i) da un Dirigente Farmacista di Azienda Sanitaria ed Ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale;
  - j) da due Ingegneri Clinici delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - k) da due esperti in materia di contratti ed appalti nella PA. e negli Enti del SSN; 1) da un segretario con funzioni di supporto ed organizzazione delle attività;
- 3) stabilire che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, da adottarsi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, saranno nominativamente individuati, su indicazione dell'Assessore alle Politiche della Salute, i componenti del Nucleo ed il Coordinatore dello stesso;
- 4) revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n.125/2007;
- 5) stabilire che il Nucleo regionale di cui al presente provvedimento opererà anche nell'ambito della istituenda Centrale di Acquisto Regionale (EmPULIA) e secondo le disposizioni che, a tal proposito, saranno emanate;
- 6) stabilire che tutte le Aziende e gli Enti del SSR, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, devono, mediante riclassificazione, adottare per tutti gli appalti ed i contratti in essere o in via di espletamento o sottoscrizione la codifica e la declaratoria unica regionale (albero merceologico);
- 7) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento procede d'intesa con la Centrale di Acquisto Regionale (EmPULIA) all'eventuale integrazione e/o modifica dell'albero merceologico al fine di contemplare tutte le tipologia di contratti ed appalti operati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
- 8) stabilire che le Aziende e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale provvedono, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, a trasmettere al Nucleo di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 26/2006, l'elenco di tutti i contratti scaduti o in scadenza relativi all'acquisto di beni e servizi, riclassificati secondo l'albero merceologico di cui ai punti precedenti;
- 9) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento predispose, entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al punto precedente, un "piano delle attività negoziali" per beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, da sottoporre per l'approvazione dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- 10) stabilire che in caso di inosservanza agli adempimenti previsti dal presente provvedimento l'Assessore alle Politiche della Salute, fatte salve altre determinazioni, dispone l'attivazione del Nucleo Ispettivo Regionale per l'acquisizione dei dati e della documentazione necessaria presso le Aziende ed Enti inadempienti;
- 11) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento è incaricato di individuare le Unioni di

- Acquisto di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 26/2006;
- 12) stabilire che le attività negoziali delle Unioni di Acquisto verranno svolte dal Nucleo di cui al presente provvedimento anche utilizzando la struttura "EmpULIA", in coerenza con le norme in materia di Centrale di Acquisto Regionale;
- 13) stabilire che sono, altresì, compiti del Nucleo di cui al presente provvedimento:
- a) il raccordo costante con le Aree, Servizi e Direzioni dell'Assessorato alle Politiche della Salute e dell'Ares;
  - b) l'analisi dei fabbisogni del SSR;
  - c) la predisposizione, in coerenza con il "piano delle attività negoziali", l'elenco delle gare aggregate da bandire nel periodo, i capitoli tecnici ed i documenti correlati;
  - d) l'analisi dello stato di attuazione delle disposizioni e delle norme in materia di appalti ed acquisti da parte delle Aziende ed Enti del SSR;
  - e) la predisposizione di relazioni periodiche in favore dell'Assessore alle Politiche della Salute;
  - f) l'alimentazione e l'utilizzo della base dati dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
  - g) esperire un confronto costante, al fine di avviare il dialogo tecnico preliminare, con le Società Scientifiche e con le Associazioni dei Fornitori;
  - h) assicurare il costante livello di competizione nelle forniture e servizi per le Aziende ed Enti del SSR al fine di evitare processi di concentrazione dell'offerta con particolare riferimento al tessuto produttivo regionale;
  - i) la gestione, congiuntamente ad EmpULIA, dell'Albo unico regionale dei Fornitori del Servizio Sanitario di Puglia;
- 14) stabilire che le attività del Nucleo di cui al presente provvedimento potranno articolarsi per sotto gruppi tematici e/o settoriali anche avvalendosi, di volta in volta di competenza esterne al Nucleo stesso;
- 15) autorizzare l'Ares Puglia ad attivare rapporti di collaborazione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, al fine di assicurare al Nucleo di cui al presente provvedimento specifiche professionalità in maniera continuativa;
- 16) stabilire che, su convocazione e con il coordinamento dell'Assessore alle Politiche della Salute, il Nucleo di cui al presente provvedimento assicurerà l'interazione con le Direzioni Generali delle Aziende ed Enti del SSR al fine dell'elaborazione di quanto previsto ai punti precedenti;
- 17) stabilire che le attività del Nucleo di cui al presente provvedimento nonché le attività della costituenda Centrale di Acquisto Regionale, saranno affiancate da processi di Health Technology Assessment (HTA) anche mediante confronto con le Direzioni delle Aziende ed Enti del SSR in modo da garantire un approccio multidimensionale e multidisciplinare all'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia.
- 18) stabilire che EmpULIA dovrà garantire il supporto tecnico ed operativo alle attività del Nucleo di cui al presente provvedimento nonché il corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti correlati con l'espletamento delle procedure di gara per le Aziende ed Enti del SSR nonché tutti i servizi informatici previsti dalla piattaforma di e-procurement;
- 19) stabilire che nell'ambito del Documento annuale di Indirizzo Economico Funzionale sono destinate le risorse necessarie per le attività di cui al presente provvedimento;
- 20) stabilire che, nelle more dell'attivazione del Nucleo di cui al presente provvedimento, le Aziende Sanitarie e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale procedono all'espletamento delle gare di appalto, in coerenza con le direttive regionali, prioritariamente mediante realizzazione di Unioni di acquisto di cui all'art. 20 della L.R. n. 26/2006;
- 21) stabilire la creazione, nell'ambito del portale EmpULIA, di un elenco regionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

La presente deliberazione non comporta implica-

zioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio PGS dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- 1) attivare, in forma stabile, presso l'Assessorato alle Politiche della Salute il "Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d'acquisto" istituito ai sensi dell'art. 20 commi 3 e 4 della Legge Regionale n. 26/2006;
- 2) stabilire, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 26/2006, che il "Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d'acquisto" è composto:
  - a. dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria o suo delegato;
  - b. dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica o suo delegato;
  - c. dal Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione o suo delegato;
  - d. da un Dirigente dell'Ares Puglia esperto in materia di contratti ed appalti;

- e. da un Direttore di Area Gestione del Patrimonio delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - f. da un Direttore di Area Gestione Tecnica delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - g. da un Dirigente Amministrativo di Presidio, Dipartimento o Distretto delle Aziende o Enti pubblici del SSR, esperti in materia di contratti ed appalti;
  - h. da un Dirigente Medico di Presidio, Dipartimento o Distretto delle Aziende o Enti pubblici del SSR, esperti in materia di contratti ed appalti;
  - i. da un Dirigente Farmacista di Azienda Sanitaria ed Ente pubblico del Servizio Sanitario Regionale;
  - j. da due Ingegneri Clinici delle Aziende Sanitarie ed Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale;
  - k. da due esperti in materia di contratti ed appalti nella P.A. e negli Enti del SSN; 1. da un segretario con funzioni di supporto ed organizzazione delle attività;
- 3) stabilire che con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, da adottarsi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, saranno nominativamente individuati, su indicazione dell'Assessore alle Politiche della Salute, i componenti del Nucleo ed il Coordinatore dello stesso;
  - 4) revocare la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125/2007;
  - 5) stabilire che il Nucleo regionale di cui al presente provvedimento opererà anche nell'ambito della istituenda Centrale di Acquisto Regionale (EmPULIA) e secondo le disposizioni che, a tal proposito, saranno emanate;
  - 6) stabilire che tutte le Aziende e gli Enti del SSR, entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento, devono, mediante riclassificazione, adottare per tutti gli appalti ed i contratti in essere o in via di espletamento o sottoscrizione

- la codifica e la declaratoria unica regionale (albero merceologico);
- 7) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento procede d'intesa con la Centrale di Acquisto Regionale (EmPULIA) all'eventuale integrazione e/o modifica dell'albero merceologico al fine di contemplare tutte le tipologie di contratti ed appalti operati dalle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale;
  - 8) stabilire che le Aziende e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale provvedono, entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento, a trasmettere al Nucleo di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'art. 20 della L.R. n. 26/2006, l'elenco di tutti i contratti scaduti o in scadenza relativi all'acquisto di beni e servizi, riclassificati secondo l'albero merceologico di cui ai punti precedenti;
  - 9) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento predispone, entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al punto precedente, un "piano delle attività negoziali" per beni e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, da sottoporre per l'approvazione dell'Assessore alle Politiche della Salute;
  - 10) stabilire che in caso di inosservanza agli adempimenti previsti dal presente provvedimento l'Assessore alle Politiche della Salute, fatte salve altre determinazioni, dispone l'attivazione del Nucleo Ispettivo Regionale per l'acquisizione dei dati e della documentazione necessaria presso le Aziende ed Enti inadempienti;
  - 11) stabilire che il Nucleo di cui al presente provvedimento è incaricato di individuare le Unioni di Acquisto di cui all'art. 20 della Legge Regionale n. 26/2006;
  - 12) stabilire che le attività negoziali delle Unioni di Acquisto verranno svolte dal Nucleo di cui al presente provvedimento anche utilizzando la struttura "EmPULIA", in coerenza con le norme in materia di Centrale di Acquisto Regionale;
  - 13) stabilire che sono, altresì, compiti del Nucleo di cui al presente provvedimento:
    - a) il raccordo costante con le Aree, Servizi e Direzioni dell'Assessorato alle Politiche della Salute e dell'Ares;
    - b) l'analisi dei fabbisogni del SSR;
    - c) la predisposizione, in coerenza con il "piano delle attività negoziali", l'elenco delle gare aggregate da bandire nel periodo, i capitolati tecnici ed i documenti correlati;
    - d) l'analisi dello stato di attuazione delle disposizioni e delle norme in materia di appalti ed acquisti da parte delle Aziende ed Enti del SSR;
    - e) la predisposizione di relazioni periodiche in favore dell'Assessore alle Politiche della Salute;
    - f) l'alimentazione e l'utilizzo della base dati dell'Osservatorio Prezzi e Tecnologie del Sistema Informativo Sanitario Regionale;
    - g) esperire un confronto costante, al fine di avviare il dialogo tecnico preliminare, con le Società Scientifiche e con le Associazioni dei Fornitori;
    - h) assicurare il costante livello di competizione nelle forniture e servizi per le Aziende ed Enti del SSR al fine di evitare processi di concentrazione dell'offerta con particolare riferimento al tessuto produttivo regionale;
    - i) la gestione, congiuntamente ad EmPULIA, dell'Albo unico regionale dei Fornitori del Servizio Sanitario di Puglia;
  - 14) stabilire che le attività del Nucleo di cui al presente provvedimento potranno articolarsi per sotto gruppi tematici e/o settoriali anche avvalendosi, di volta in volta di competenza esterne al Nucleo stesso;
  - 15) autorizzare l'Ares Puglia ad attivare rapporti di collaborazione, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti, al fine di assicurare al Nucleo di cui al presente provvedimento specifiche professionalità in maniera continuativa;
  - 16) stabilire che, su convocazione e con il coordinamento dell'Assessore alle Politiche della Salute, il Nucleo di cui al presente provvedimento assicurerà l'interazione con le Direzioni

Generali delle Aziende ed Enti del SSR al fine dell'elaborazione di quanto previsto ai punti precedenti;

- 17) stabilire che le attività del Nucleo di cui al presente provvedimento nonché le attività della costituenda Centrale di Acquisto Regionale, saranno affiancate da processi di Health Technology Assessment (HTA) anche mediante confronto con le Direzioni delle Aziende ed Enti del SSR in modo da garantire un approccio multidimensionale e multidisciplinare all'analisi delle implicazioni medico-cliniche, sociali, organizzative, economiche, etiche e legali di una tecnologia;
- 18) stabilire che EmpULIA dovrà garantire il supporto tecnico ed operativo alle attività del Nucleo di cui al presente provvedimento nonché il corretto e puntuale svolgimento degli adempimenti correlati con l'espletamento delle procedure di gara per le Aziende ed Enti del SSR nonché tutti i servizi informatici previsti dalla piattaforma di e-procurement;
- 19) di stabilire che nell'ambito del Documento annuale di Indirizzo Economico Funzionale sono destinate le risorse necessarie per le attività di cui al presente provvedimento;
- 20) stabilire che, nelle more dell'attivazione del Nucleo di cui al presente provvedimento, le Aziende Sanitarie e gli Enti pubblici del Servizio Sanitario Regionale procedono all'espletamento delle gare di appalto, in coerenza con le direttive regionali, prioritariamente mediante realizzazione di Unioni di acquisto di cui all'art. 20 della L.R. n. 26/2006;
- 21) stabilire la creazione, nell'ambito del portale EmpULIA, di un elenco regionale dei componenti delle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm. ed ii.
- 22) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2009, n. 1289

**Nucleo regionale verifica contratti ed appalti - Istituzione ed attivazione.**

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

Nello scenario regionale si è registrata, nel tempo, la stratificazione di provvedimenti emanati, a partire dall'anno 2000, che hanno interessato sia gli aspetti contrattuali e procedurali che quelli legati al contenimento dei costi per l'acquisto di beni e per le cosiddette "esternalizzazioni dei servizi" nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale:

- Legge Regionale 22/12/2000, n. 28 "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000" che ha introdotto (art. 23) vincoli alle dotazioni organiche delle aziende sanitarie, (art. 20) divieti e vincoli alle consulenze ed all'acquisizione di beni e servizi e per il riesame dei contratti di acquisto in essere;
- Legge Regionale 5/12/2001, n. 32 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001" che ha introdotto vincoli, divieti e disposizioni procedurali alle attività in materia di contratti ed appalti da parte delle Aziende Sanitarie;
- Legge Regionale del 9/12/2002, n. 20 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002" che all'art. 8 ha previsto che "nel caso che un servizio, a seguito delle differenti vicende dei rapporti originari, risulti affidato a più ditte con contratti, alcuni già scaduti e altri scadenti nel biennio in corso alla data del bando o della licitazione, deve essere indetta un'unica gara con decorrenza contrattuale frazionata e scadenza triennale unificata" e che "l'eventuale divisione in lotti deve essere giustificata da concrete esigenze funzionali" nonché che "nei contratti a esecuzione continuata o periodica l'azienda deve riservarsi espressamente il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373, commi 1 e 2,